

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 493 DEL 07/04/2022

Proposta di determina Nr. 563 del 05/04/2022

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI CAMPLI.
APERTURA DI UNA CAVA DI GHIAIA IN LOCALITÀ SAN TODARO. DITTA: INERTI FERRETTI S.R.L.
PARERE DI COMPATIBILITÀ AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio prot. n. 94877 del 10/03/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 10/03/2022 al n. 5750, di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con allegata la documentazione relativa all'istanza di cui all'oggetto;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e le considerazioni contenute nella suddetta documentazione tecnica alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo oltre che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83, che:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che l'attività di ghiaia riguarda la coltivazione di materiale ghiaioso e sabbioso per il terreno distinto in catasto al Foglio di Mappa n° 50, particelle ° 59 (parte), 151, 221, 224 e 316 nel Comune di Campi in località San Todaro. Il giacimento è costituito da depositi alluvionali e detritici a granulometria variabile (ghiaie) di potenza superiore a 20-22 m. come verificato con i due sondaggi geognostici effettuati. La superficie oggetto di coltivazione è di 13.301 m² circa, mentre la superficie totale della proprietà, quale somma delle superfici di ciascuna particella catastale è di m² 19.365. Il volume del giacimento è pari a mc. 47.690, di cui mc. 41.040 di ghiaia e mc. 6.650 di cappellaccio. La falda è risultata assente fino alle profondità raggiunte nei sondaggi eseguiti pertanto, l'attività estrattiva non andrà ad alterare la rete idrografica naturale. Il vuoto creato sarà ritombato con terre e rocce da scavo. L'area di intervento è ubicata in un contesto paesaggistico agricolo tradizionale, con la morfologia tipica delle fasce collinari pedemontane. L'area, attualmente coltivata con coltivazioni annuali e con alcune piante di olivo isolate (del cui dislocamento si occuperà la stessa ditta), è delimitata a Nord-Nord Est da un bosco scarsamente fitto, e negli altri versanti da altri terreni agricoli. L'area di cava è lontana da centri abitati; gli insediamenti urbani più vicini (Campovalano e La Traversa), sono ubicati a circa 1 km di distanza mentre a circa 200 metri dall'area di cava sorge un piccolo nucleo industriale. Non si rilevano nell'area in oggetto né edifici appartenenti a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale, né sistemi insediativi storici; non sono inoltre presenti particolari sistemi naturalistici (biotipi, riserve, parchi naturali, ecc...) od aree a forte valenza simbolica;

DATO ATTO che, sebbene durante la coltivazione sarà presente un'area di attività su cui opereranno i mezzi, a lavori di ripristino ultimati l'aspetto dell'intera zona cambierà lievemente, pur se il ripristino mitigherà l'impatto mantenendo una continuità morfologica e una ecostruttura osservabile anche nelle aree circostanti. Lo sky-line non risulterà alterato. L'uso del suolo finale rimarrà immutato rispetto a quello attuale, con la conseguente congruenza con i criteri di gestione dell'area ante-operam;

EVIDENZIATO che il vigente Piano Territoriale Provinciale classifica la zona d'intervento, parte come "area di interesse paesaggistico ed ambientale" (Art.9), parte come "aree ed oggetti di interesse bio-ecologico" (Art. 5 - fascia più prossima al Fosso Bianco ma esterna all'area d'intervento, in quanto esclusa dalla estrazione) e per tutta la sua estensione come "ambito di protezione idrogeologica" (art. 8).

Nello specifico, la normativa del P.T.C.P: per questi ambiti prevede:

- **area di interesse paesaggistico ed ambientale (art.9):** in tali aree, il P.T.C.P. persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate. In tali aree non saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzata all'uso insediativo. Gli indirizzi generali da perseguire sono: tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola; regolamentazione dell'attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio;

- **aree ed oggetti di interesse bio-ecologico (art. 5):** per questi ambiti, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Nello specifico delle aree ripariali e zone umide, non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. Entro gli alvei regimati o in evoluzione è, in particolare, esclusa l'escavazione e l'attività di pre-lavorazione di inerti. Inoltre, dovranno essere prioritariamente attuati sia la rinaturalizzazione dei tratti fluviali

artificializzati e sia gli interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;

- **ambito di protezione idrogeologica (art. 8):** comprende i suoli di particolare rilevanza per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie, in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (vulnerabilità intrinseca) e/o da ricchezza di falde idriche (risorsa idrica). Nelle zone di protezione idrogeologica sono, comunque, vietati: gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere; il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati; la ricerca di acque sotterranee e l'escavazione di pozzi ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti; la realizzazione e l'esercizio di discariche per lo smaltimento di rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza; l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle vene di afflusso e la modifica dei caratteri ambientali e vegetazionali delle zone interessate da risorgive;

DATO ATTO che, dall'esame effettuato dal tecnico progettista, l'area di cava non è interessata da vincoli relativi a parchi o aree protette (SIC o ZPS), né da quelli di P.R.P., di vincolo idrogeologico, di PAI e PSDA; è solo presente il vincolo per la tutela dei beni culturali ed ambientali (D. Lgs. 42/2004) a causa della distanza dal Fosso Bianco inferiore a m. 150;

TENUTO CONTO che, il modellamento operato dalla estrazione, rende necessario il ritombamento finale che prevede una morfologia ripristinata con un piano ribassato sul quale si stenderà il cappellaccio precedentemente accantonato e integrato con terre e rocce da scavo ed altri materiali ammessi dalla legislazione vigente. Le operazioni sono sintetizzabili nei seguenti punti :

- verrà creato un declivio nella direzione parallela agli assi idrografici, per facilitare lo sgrondo naturale delle acque meteoriche, impedendo erosioni;
- si procederà quindi al ritombamento, ed alla creazione di un pendio uniforme, con inclinazione inferiore al limite della lavorabilità con mezzi agricoli;
- a ripristino ultimato, si realizzeranno scoline adeguatamente raccordate con la rete di scolo naturale, al fine di facilitare il deflusso delle acque superficiali;
- verrà realizzato il raccordo con il piano di campagna delle aree circostanti;
- le operazioni conclusive saranno costituite dal preparare lo strato di suolo agrario, per uno spessore non inferiore a metri 0.60, mediante livellamento, fresatura ed ammutinamento delle zolle, ed adeguata concimazione di preparazione alle colture, quindi alla semina;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 8062 del 05/04/2022 nella quale si propone al Dirigente dell'Area 3 di *"poter esprimere, relativamente all'istanza di apertura di una cava di ghiaia in località "San Todaro" nel Comune di Campli, parere di compatibilità con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. in quanto, al termine delle operazioni di ripristino, lo sky-line dell'area di intervento non risulterà alterato. l'uso del suolo finale rimarrà immutato rispetto a quello attuale, essendo ripristinato l'utilizzo agricolo, sarà mitigato l'impatto delle lavorazioni e sarà mantenuta la continuità morfologica e l'ecostruttura. Inoltre, l'attività estrattiva non andrà ad alterare la rete idrografica naturale.*

Per tali ragioni, le indicazioni contenute nella normativa del P.T.C.P. sono rispettate sia per quanto riguarda la mancanza di interventi di tipo estrattivo nell'area di interesse bio-ecologico (art. 5), sia per la tutela e la valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico oltre che il rispetto del minimo impatto sul paesaggio (art. 9), sia per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie (art. 8).

Si propone di prescrivere che al termine dei lavori di ripristino l'area sia effettivamente coltivabile e recuperata ai fini agricoli non potendosi insediare su di essa attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l'attività agricola. Ogni altra destinazione al di fuori di quella agricola si pone in contrasto con la normativa dello strumento provinciale.

Si propone di prescrivere, inoltre, il rispetto della sagomatura finale del terreno come da progetto e l'utilizzo di materiali per il ripristino che abbiano caratteristiche, qualità, livelli di permeabilità e spessori degli strati tali da permettere la futura coltivazione agricola.”;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L.R. 18/83 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 40 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione (artt. 170E 174 TUEL)";
- la Delibera di Consiglio n. 41 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL";
- la Delibera di Consiglio n. 45 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L). Provvedimenti";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 30/11/2021 dall'oggetto: "Area 2--Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1. Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175 del T.U.E.L.) e variazione al DUP 2021/2023";

- il Decreto del Ministero dell'interno, recante ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2022, a seguito del quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31.03.2022, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in aderenza alla Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 8062 del 05/04/2022, relativamente all'istanza di apertura di una cava di ghiaia in località "San Todaro" nel Comune di Campi, parere di compatibilità con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. in quanto, al termine delle operazioni di ripristino, lo sky-line dell'area di intervento non risulterà alterato. l'uso del suolo finale rimarrà immutato rispetto a quello attuale, essendo ripristinato l'utilizzo agricolo, sarà mitigato l'impatto delle lavorazioni e sarà mantenuta la continuità morfologica e l'ecostruttura. Inoltre, l'attività estrattiva non andrà ad alterare la rete idrografica naturale;

DARE ATTO che, per le ragioni sopra esposte, le indicazioni contenute nella normativa del P.T.C.P. sono rispettate sia per quanto riguarda la mancanza di interventi di tipo estrattivo nell'area di interesse bio-ecologico (art. 5), sia per la tutela e la valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico oltre che il rispetto del minimo impatto sul paesaggio (art. 9), sia per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie (art. 8);

PRESCRIVERE che al termine dei lavori di ripristino l'area sia effettivamente coltivabile e recuperata ai fini agricoli non potendosi insediare su di essa attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l'attività agricola. Ogni altra destinazione al di fuori di quella agricola si pone in contrasto con la normativa dello strumento provinciale.

PRESCRIVERE, inoltre, il rispetto della sagomatura finale del terreno come da progetto e l'utilizzo di materiali per il ripristino che abbiano caratteristiche, qualità, livelli di permeabilità e spessori degli strati tali da permettere la futura coltivazione agricola;

ESPRIMERE il presente parere relativamente alla sola compatibilità dell'attività di cava alla normativa ed alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P., di competenza di questo Ente, facendo salvi eventuali altri pareri espressi dagli Enti competenti in materia di vincoli.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco